

**GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Questo giorno** lunedì 23 **del mese di** febbraio  
**dell' anno** 2015 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Costi Palma	Assessore
7) Donini Raffaele	Assessore
8) Gazzolo Paola	Assessore
9) Mezzetti Massimo	Assessore
10) Petitti Emma	Assessore
11) Venturi Sergio	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore** Costi Palma

**Oggetto:** APPROVAZIONE "CRITERI DI PRESENTAZIONE PER L'ANNO 2015 DELLE DOMANDE DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E DI MOBILITA' IN DEROGA ALLA NORMATIVA VIGENTE DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE N. 83473 DEL 1° AGOSTO 2015" E DEFINIZIONE CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 6, C. 3 DEL D.I. N. 83473/2014

**Cod.documento** GPG/2015/192

**Num. Reg. Proposta: GPG/2015/192**

-----  
**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Visti:

- il D.L. 29 novembre 2008, n. 185 e ss.mm. recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2 , ed in particolare l’art. 19 “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;
- la legge 28 giugno 2012, n. 92 e ss.mm. recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, e ss.mm., ed in particolare l’art. 2 “Ammortizzatori sociali” commi 64, 65 e 66;
- il D.L. 21 maggio 2013, n. 54 e ss.mm. recante “Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo”, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85, ed in particolare l’art. 4, comma 2 che prevede che con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono determinati criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente, con particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto alle altre prestazioni di sostegno al reddito, alle tipologie dei datori di lavoro e lavoratori beneficiari;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, emanato ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.L. 54/2013 sopra citato;
- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 dell’11 novembre 2014 e la successiva nota del 24 novembre 2014 prot. 40/5425 con le quali sono stati definiti gli aspetti applicativi del decreto n. 83473/2014 sopra richiamato;

Vista, altresì, la legge regionale 1 agosto 2005 n. 17 e ss.mm. “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” ed in particolare l’art. 16 “Crisi occupazionali”;

Richiamata la propria deliberazione n. 1643 del 13 ottobre 2014 “Approvazione ‘Criteri per la presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014 – Art. 16

L.R. 17/2005” con la quale, al fine di dare una prima attuazione ai nuovi criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al DI n. 83473/2014 più volte richiamato, si è provveduto tra l'altro:

- al punto 1) del dispositivo ad approvare l'allegato 1) “Criteri per la presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014 – Art. 16 L.R. 17/2005”
- al punto 3) del dispositivo di “rimandare ad un successivo proprio provvedimento la definizione dei criteri per l’attuazione di quanto previsto all’art. 6, comma 3 del DI n. 83473/2014”;

Preso atto delle Intese siglate dalle Parti costituenti il Tavolo Tecnico di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga il 18 dicembre 2014 e il 13 febbraio 2015, di cui agli allegati 1) e 2) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, con le quali, anche alla luce della definizione degli aspetti applicativi del DI n. 83473/2014, sono state concordate con riferimento all'anno 2015, nuovi aspetti inerenti l'accesso alla cassa integrazione sociale in deroga, nonché definite le modalità operative per il trattamento di mobilità in deroga;

Ritenuto quindi, al fine di dare completa attuazione agli ammortizzatori sociali in deroga di cui al DI n. 83473 del 1° agosto 2014 sopra richiamato di:

- approvare l’Allegato 3) “Criteri di presentazione per l’anno 2015 delle domande di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga alla normativa vigente di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- definire che in attuazione dell’art. 6, comma 3 del DI n. 83473/2014 si potrà disporre nei limiti delle risorse finanziarie definiti dal medesimo decreto e tenuto conto che gli effetti dei trattamenti di sostegno al reddito non possono prodursi oltre il 31/12/2014, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale, anche in deroga ai criteri di cui all’art. 2 del Decreto interministeriale stesso, delle domande di:
  - cassa integrazione guadagni in deroga in favore di lavoratori sospesi dal lavoro esclusivamente nel mese di agosto 2014 a seguito di accordi sindacali sottoscritti dal 4 agosto 2014 che abbiano fatto riferimento ai criteri di cui alla normativa precedente,
  - cassa integrazione guadagni in deroga in favore di lavoratori sospesi dal lavoro esclusivamente nell’anno 2014 a causa della cessazione parziale di attività dell’impresa, a seguito di accordi sindacali sottoscritti dal 4 agosto 2014;
- stabilire che con propria deliberazione:
  - si provvederà ad individuare le domande di prestazioni di sostegno al reddito in deroga in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, ovvero quelle di cui al secondo allinea sopra richiamato,

previa istruttoria del Servizio Lavoro della Regione Emilia-Romagna finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda su supporto cartaceo per quanto riguarda la Cassa integrazione guadagni in deroga e dall'invio telematico della domanda con riferimento alla mobilità in deroga.

- si riserverà di definire criteri per l'accesso ai trattamenti in deroga per altre situazioni di cui all'art. 6, c. 3 del DI 83473/2014 diverse da quelle sopra definite, sempre riferite esclusivamente all'anno 2014, solo dopo che siano stati concessi i trattamenti di sostegno al reddito in deroga in favore dei lavoratori aventi diritto che sono in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto stesso;
- stabilire altresì che il Responsabile del Servizio Lavoro, con propri atti, provvederà a:
- revocare i trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga individuati con precedenti deliberazioni della Giunta regionale, qualora si verifichi la carenza o l'insussistenza dei requisiti richiesti attraverso l'acquisizione di informazioni successive all'adozione del provvedimento stesso,
  - non accogliere le domande di prestazioni di sostegno al reddito in deroga a seguito della verifica della mancanza dei requisiti richiesti da parte del Servizio Lavoro o che siano state presentate oltre il termine massimo di utilizzo della prestazione stessa;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la deliberazione di G.R. n. 1621 del 11 novembre 2013, “Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33” ;
- la deliberazione di di G.R. n. 57 del 26 gennaio 2015 recante “Programma per la Trasparenza e l'Integrità. Approvazione ed aggiornamento per il triennio 2015-2017”;

Dato atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e sulla base degli indirizzi interpretativi contemplati nelle succitate deliberazioni n. 1621/2013 e n. 57/2015, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;
- le proprie deliberazioni n. 1057/2006, n. 1663/2006, n. 2416/2008, n. 1377/2010 così come rettificata dalla n. 1950/2010, n. 2060/2010, n. 1642/2011, n. 221 del 27 febbraio 2012, n. 1222/2011 e n.1179/2014;

- la determinazione del Direttore Generale Cultura Formazione e Lavoro n. 16910 del 19/11/201 “Proroga degli incarichi dirigenziali in scadenza il 30/11/2014 nell'ambito della Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro”.

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta congiunta degli Assessori regionali competenti per materia;

A voti unanimi e palesi;

### DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate di:

1. prendere atto delle Intese siglate dalle Parti costituenti il Tavolo Tecnico di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga il 18 dicembre 2014 e il 13 febbraio 2015, di cui agli allegati 1) e 2) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. approvare l'Allegato 3) “Criteri di presentazione delle domande per l'anno 2015 di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga alla normativa vigente di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto il con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. definire che in attuazione dell'art. 6, comma 3 del DI n. 83473/2014 si potrà disporre nei limiti delle risorse finanziarie definiti dal medesimo decreto e tenuto conto che gli effetti dei trattamenti di sostegno al reddito non possono prodursi oltre il 31/12/2014, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale, anche in deroga ai criteri di cui all'art. 2 del Decreto interministeriale stesso, delle domande di:
  - cassa integrazione guadagni in deroga in favore di lavoratori sospesi dal lavoro esclusivamente nel mese di agosto 2014 a seguito di accordi sindacali sottoscritti dal 4 agosto 2014 che abbiano fatto riferimento ai criteri di cui alla normativa precedente,
  - cassa integrazione guadagni in deroga in favore di lavoratori sospesi dal lavoro esclusivamente nell'anno 2014 a causa della cessazione parziale di attività dell'impresa, a seguito di accordi sindacali sottoscritti dal 4 agosto 2014;
4. stabilire che con propria deliberazione:
  - si provvederà ad individuare le domande di prestazioni di sostegno al reddito in deroga in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, ovvero quelle di cui al secondo allinea sopra richiamato, previa istruttoria del Servizio Lavoro della Regione Emilia-Romagna finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda su supporto cartaceo per quanto riguarda la Cassa integrazione guadagni in deroga e dall'invio telematico della domanda con riferimento alla mobilità in deroga.
  - si riserverà di definire criteri per l'accesso ai trattamenti in deroga per altre situazioni di cui all'art. 6, c. 3 del DI 83473/2014 diverse da quelle sopra definite, sempre riferite esclusivamente all'anno 2014, solo dopo che siano

stati concessi i trattamenti di sostegno al reddito in deroga in favore dei lavoratori aventi diritto che sono in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto stesso;

5. stabilire altresì che il Responsabile del Servizio Lavoro, con propri atti, provvederà a:
  - revocare i trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga individuati con precedenti deliberazioni della Giunta regionale, qualora si verifichi la carenza o l'insussistenza dei requisiti richiesti attraverso l'acquisizione di informazioni successive all'adozione del provvedimento stesso,
  - non accogliere le domande di prestazioni di sostegno al reddito in deroga a seguito della verifica della mancanza dei requisiti richiesti da parte del Servizio Lavoro o che siano state presentate oltre il termine massimo di utilizzo della prestazione stessa;
6. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nelle proprie deliberazioni n. 1621/2013 e n. 57/2015 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
7. di pubblicare la presente deliberazione unitamente agli Allegati 1), 2) e 3), parti integranti e sostanziali della stessa, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e nella sezione "Crisi occupazionale" del sito <http://formazioneilavoro.regione.emilia-romagna.it>.



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO AMMORTIZZATORI IN DEROGA

INTESA SULLA GESTIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA DEL 18 DICEMBRE 2014

In data 18 dicembre 2014, alle ore 14,30 si è riunito il Tavolo Tecnico di monitoraggio sugli ammortizzatori sociali in deroga.

Preso atto del persistere della crisi che caratterizza il contesto economico regionale.

Preso atto del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 pubblicato il 4 agosto 2014 che ha definito nuovi criteri di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga.

Ribaditi i contenuti dei punti da 1 a 11 della precedente intesa del 5 settembre 2014 con la quale si è provveduto a dare una prima attuazione del Decreto Interministeriale di cui sopra.

Preso atto della Delibera di Giunta regionale n. 1643 del 13 ottobre 2014 con la quale sono stati definiti i criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga con riferimento al DI n. 83473/2014.

Premesso che il Ministero del Lavoro ha definito con circolare n. 19 dell'11 settembre 2014 e con successiva nota del 27 novembre 2014 gli aspetti applicativi del decreto Interministeriale in questione, chiarendo quindi i dubbi interpretativi riportati nel verbale dell'Intesa del 5 settembre 2014.

Preso atto inoltre delle risorse finanziarie destinate alla Regione Emilia-Romagna per gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014 con i seguenti decreti interministeriali:

- DI 83527 del 6 agosto 2014: Euro 30.866.178
- DI 86486 del 4 dicembre 2014: Euro 38.582.722, di cui 1.929.136 da destinare alle finalità di cui all'art. 6, c. 3 del DI 83473/2014 (5%)

Le parti confermano che gli oneri non dovranno ricadere impropriamente sulle imprese e sui lavoratori.


Si definisce quanto segue:

1. Le parti costituenti il Tavolo Tecnico di monitoraggio concordano sul fatto che le imprese possano proseguire l'accesso alla Cassa integrazione guadagni in deroga anche nell'anno 2015 nei limiti temporali previsti dal DI 83473/2014 per un periodo massimo di tre mesi, con possibilità di richiedere ulteriori proroghe fino a un massimo complessivo di 5 mesi di concessione dei trattamenti, con le modalità previste dalla Regione Emilia-Romagna con DGR 1643/2014. Ogni domanda non potrà avere durata inferiore a un mese.

2. Dal 2015 le domande di integrazione salariale non sono sottoposte a limiti di giornate ed ore.
3. E' confermato l'obbligo per le imprese richiedenti di trasmettere i consuntivi dell'effettivo utilizzo delle prestazioni secondo le modalità definite dalla DGR 1643/2014.
4. Nel 2015 saranno attivate le prestazioni di mobilità in deroga per i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal DI 83473/2014. L'accesso a tali prestazioni è condizionato alla previa stipulazione di un accordo sindacale collettivo seguita da presentazione da parte dell'impresa di istanza telematica. La Regione definirà le modalità operative sentire le parti sociali.
5. Le parti decidono di utilizzare le risorse individuate dell'articolo 6 comma 3 del sopracitato DI per le finalità lì precisate.
6. In attuazione del punto precedente, si decide di accogliere le istanze presentate da parte delle imprese, dal 4-8-2014 al 31-12-2014, che abbiano cessato parzialmente l'attività nonché da parte delle imprese che hanno sospeso i lavoratori nel mese di agosto 2014, secondo accordi sindacali che abbiano fatto riferimento ai criteri precedenti.
7. Le parti si riservano di valutare successivamente al 31-12-2014 le domande relative a lavoratori con requisiti inferiori a quelli del DI, ma in possesso delle 90 giornate di anzianità.
8. Le procedure di accesso per i datori di lavori colpiti dal sisma del 2012 sono prorogate per tutto l'anno 2015.
9. Le parti si incontreranno entro il 31-3-2015 per un monitoraggio della situazione e per definire le questioni ancora aperte.
10. Al fine di garantire continuità nell'erogazione delle anticipazioni delle risorse connesse agli istituti di sostegno al reddito quali le casse integrazioni straordinarie e in deroga e i contratti di solidarietà, la Regione Emilia-Romagna si impegna, per garantire la massima operatività, ad informare le banche sottoscrittrici degli accordi provinciali e a inviare tutte informazioni necessarie per la erogazione delle anticipazioni.

Bologna, 18 dicembre 2014

**Firmatari intesa**

ENTE	COGNOME E NOME	FIRMA
Regione Emilia-Romagna	Assessore Luciano Vecchi	
CGIL ER	<i>Marina Antonino</i>	
CISL ER	<i>Roberto Amadio</i>	

UIL ER	Giuseppe Macell	
UGL ER	Devl: l'eco / uei ueep	
CONFINDUSTRIA ER	Enrico Caviglioli	
API ER		
CONFIMI ER		
ABI		
UPI		
CONFSERVIZI ER		
CNA ER	FABRIZIA FORNI	
CONFARTIGIANATO ER	BARBARA MACCARI	
CONFCOMMERCIO ER	OLIVIERI ANNA	
CONFESERCENTI ER	RAISI GIACOMO	
LEGACOOP ER		
CONFCOOPERATIVE ER	ALESSANDRO MONDANI	
AGCI ER		
PROVINCIA DI BOLOGNA	VISCOMI MARCA	
PROVINCIA DI MODENA	ADA GIGLIOLI	
PROVINCIA DI RIMINI		
PROVINCIA DI REGGIO E.	SALATTI RAMON	
PROVINCIA DI RAVENNA		
PROVINCIA DI PIACENZA	MESCHIATTI NOROZZI	
CONFIMI E. R.	GIACOMO INGROSSI	
PROVINCIA FORLI-CESENA	MARIA LENTINI	
ASER ASSOCIAZIONE STAMPA EMILIA-ROMAGNA	GIORGIO MARIA LEONE	



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO AMMORTIZZATORI IN DEROGA

INTESA SULLA GESTIONE DELLA MOBILITA' IN DEROGA DEL 13 FEBBRAIO 2015

In data 13 febbraio 2015, alle ore 14,30 si è riunito il Tavolo Tecnico di monitoraggio sugli ammortizzatori sociali in deroga.

Preso atto del persistere della crisi che caratterizza il contesto economico regionale.

Ribaditi i contenuti della precedente intesa del 18 dicembre 2014 con la quale si è provveduto a definire le modalità di accesso anche per l'anno 2015 alla cassa integrazione guadagni in deroga, e a rimandare al 2015 le modalità di accesso alla mobilità in deroga.

Preso atto inoltre delle risorse finanziarie destinate alla Regione Emilia-Romagna per gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014 con i seguenti decreti interministeriali:

- DI 83527 del 6 agosto 2014: Euro 30.866.178
- DI 86486 del 4 dicembre 2014: Euro 38.582.722, di cui 1.929.136 da destinare alle finalità di cui all'art. 6, c. 3 del DI 83473/2014 (5%)

che hanno consentito alla Regione di adottare i provvedimenti di concessione dei trattamenti in deroga fino al 31 agosto 2014 che facevano riferimento alla disciplina normativa previgente al suddetto Decreto interministeriale.

Tenuto conto che ad oggi il Ministero del Lavoro non ha ancora definito le ulteriori risorse necessarie per finanziare le ulteriori domande di accesso ai trattamenti in deroga per periodi successivi.

Dato atto che, al fine di dare attuazione a quanto previsto al punto 4. dell'Intesa del 18 dicembre 2014, con la presente intesa si individuano le modalità di accesso alle prestazioni di mobilità in deroga per i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal DI 83473/2014.

Le parti costituenti il Tavolo Tecnico di monitoraggio concordano quanto segue:

1. Possono accedere ai trattamenti di mobilità in deroga i lavoratori disoccupati ai sensi del Dlgs 181/2000, che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (\*) che risultano privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro (es. indennità di mobilità, disoccupazione speciale, ASPI, mini ASPI, disoccupazione speciale edile, ecc.) e che provengono da unità operative situate nel

USA

territorio dell'Emilia-Romagna di imprese ai sensi degli artt. 2082, 2083 e 2135 del codice civile.

(\*) art. 16, c. 1 L. 223/1991 "Lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine".

2. Ai lavoratori in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro a decorrere dal 1 gennaio 2015, il trattamento di mobilità in deroga potrà essere concesso per un massimo di sei mesi non prorogabili;
3. La cessazione involontaria dei rapporti di lavoro deve risultare da un accordo sindacale sottoscritto successivamente al 4 agosto 2014.
4. Le domande di mobilità in deroga devono essere inviate dalle imprese esclusivamente con modalità telematica attraverso il sistema SARE e corredata dall'accordo sindacale aziendale sottoscritto successivamente al 4 agosto 2014.
5. In casi di eventuale irreperibilità degli imprenditori le domande di accesso ai trattamenti di mobilità in deroga potranno essere formulate dalle organizzazioni sindacali secondo le modalità sopra specificate, previa richiesta da parte delle organizzazioni sindacali stesse di esame congiunto alla Regione.
6. I lavoratori interessati dovranno presentare la relativa istanza all'INPS entro 60 giorni dalla data del licenziamento o, se posteriore, dalla data della delibera di Giunta regionale.
7. Le parti si incontreranno entro un mese per un monitoraggio della situazione e per definire le questioni che dovessero emergere nei mesi successivi.









ef  
ff  
B

✶

Bologna, 13 febbraio 2015

✶

Firmatari intesa

ENTE	COGNOME E NOME	FIRMA
Regione Emilia-Romagna	Assessore Palma Costi	
CGIL ER	Mazzoli Fulvio	
CISL ER	ANTONIO AMOROSO	
UIL ER	Mantelli Gianfranco	
UGL ER	Massimiliano Murgis	
ASER ER	SERENA BERSANI MARCO GARZIGNANI	
CONFINDUSTRIA ER	ENRICO CASTAGNOLI	
API ER		
CONFIMI ER	ING. LESO GIANCARO	
ABI		
UPI		
CONFSERVIZI ER		
CNA ER	FABRIZIA TORNI	
CONFARTIGIANATO ER	BARBARA MAREATO	
CONFCOMMERCIO ER	OLIVIERI ANNA	
CONFESERCENTI ER	RALSI GIACOMO	
LEGACOOP ER	MARILENA MANFREDI	
CONFCOOPERATIVE ER	MESSARDO ROBERTO	
AGCI ER		
UNIONCAMERE ER	BEGHELLI MATEO	
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	ELENA DEUDI	

PROVINCIA DI MODENA	ADA GIGLIOLI	Adelfiglio
PROVINCIA DI REGGIO E.	SALATTI VANNI	Salatti Vanni
PROVINCIA DI FERRARA	Barbara Celra	Bar Celra
PROVINCIA DI PIACENZA	MESCHIATI NORETTA	Meschiati Noretta
COMUNE DI BOLOGNA	MONTALIO VALERIO	Montalio Valerio

**Criteri di presentazione per l'anno 2015 delle domande di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga alla normativa vigente di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto il con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014**

**A) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA PER L'ANNO 2015**

**1. Regole generali**

Le prestazioni di cassa integrazione in deroga alla normativa vigente per le crisi che coinvolgono unità produttive situate nel territorio regionale, saranno garantite tenuto conto dei criteri esplicitati nel presente documento, in conformità al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto il con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014 (entrato in vigore il 4 agosto 2014), compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione della Regione Emilia-Romagna, e solo dopo che siano stati utilizzati **tutti** gli strumenti ordinari di flessibilità (ferie residue e maturate, permessi, banca ore, ecc.).

I criteri e le procedure di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto il con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, costituiscono il nuovo quadro normativo per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga riferiti ad accordi sottoscritti a decorrere da 4 agosto 2014.

I trattamenti sono concessi, ove i prestatori di lavoro aventi diritto siano dipendenti di:

- imprese non soggette alla disciplina di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, alla disciplina dei fondi di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Fondi di solidarietà) e neppure alla disciplina degli Enti Bilaterali che abbiano sottoscritto apposite convenzioni con l'INPS;
- imprese soggette alla disciplina di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, alla disciplina dei fondi di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Fondi di solidarietà) **se attivi**, e alla disciplina degli Enti Bilaterali che abbiano sottoscritto apposite convenzioni con l'INPS, che abbiano superato i limiti temporali di concessione disposti dalle rispettive normative nazionali di riferimento,
- imprese che, pur soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, alla disciplina dei fondi di solidarietà (art. 3, commi da 4 a 41 della L. 92/2012) **se attivi** e alla disciplina degli Enti Bilaterali che abbiano sottoscritto apposite convenzioni con l'INPS, non sono in possesso dei requisiti d'accesso a tali ammortizzatori "ordinari",

e che effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva con riferimento alle seguenti **causali**:

- a) Situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili a imprese e lavoratori
- b) Situazione aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato
- c) Crisi aziendali
- d) Ristrutturazioni e riorganizzazioni

Le domande di cassa integrazione guadagni in deroga non sono più sottoposte a limiti di giornate e di ore, pertanto viene individuata un'unica tipologia di trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga.

Ove compatibili si applicano anche le norme secondarie relative ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui alla normativa nazionale vigente, in particolare per le imprese soggette a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e concordato preventivo, anche senza cessazione di beni) contenute nella Legge Fallimentare e successive modifiche, si applicano le disposizioni di cui al Decreto n. 70750 del 4 dicembre 2012, di attuazione della Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".

Gli accordi di mobilità di cui alla Legge 223/1991 che prevedono l'esodo volontario dei lavoratori, al fine di ridurre gli esuberi, non precludono il ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga.

La sussistenza dei requisiti di accesso agli ammortizzatori in deroga di cui al DI 83473/2014 devono essere dichiarati da parte delle imprese richiedenti, attraverso le forme stabilite dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, su apposito modulo predisposto dal Servizio Lavoro regionale, disponibile sul sito tematico <http://formazioneelavoro.regione.emilia-romagna.it/crisi-occupazionale>, nonché sul sito "Amministrazione trasparente" sezione "Attività e procedimenti", sotto-sezione "Tipologia di procedimento":

<http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/attivita-e-procedimenti>.

Il Servizio Lavoro provvederà alla verifica delle suddette dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, attraverso gli organismi territoriali di vigilanza competenti, nella misura di almeno il 5% delle richieste pervenute sulla base di un campione costruito ricorrendo al generatore di Lehmer, disponibile sul portale della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo <Http://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>.

## **2. Decorrenza del trattamento giuridico di cui al D.I. n. 83473 del 1° agosto 2014**

Le disposizioni di cui al presente documento si applicano agli accordi sindacali di cui al successivo punto 8., stipulati in sede aziendale successivamente all'entrata in vigore del

Decreto interministeriale e quindi agli accordi sottoscritti dalla data del 4 agosto 2014, che fanno riferimento a periodi di sospensione nell'anno 2015.

Le disposizioni di cui al presente documento **non si applicano** alle domande che riguardano i lavoratori subordinati del settore privato, impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia nel 2012, a favore dei quali si applica quanto disposto dal Decreto n. 75719 del 17 settembre 2013.

### **3. Datori di lavoro interessati**

Possono richiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente solo le imprese di cui agli artt. 2082, 2083 e 2135 del codice civile, comprese le cooperative ed i loro consorzi, riferite a situazioni di cui alle causali esplicitate al punto 1. che coinvolgono unità operative situate nel territorio dell'Emilia-Romagna.

### **4. Lavoratori beneficiari**

Possono beneficiare del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente i lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati.

### **5. Requisiti di anzianità aziendale dei lavoratori**

I lavoratori possono fruire dei trattamenti di cassa integrazione in deroga se in possesso di una anzianità lavorativa relativa all'ultimo contratto di lavoro presso l'impresa di **almeno dodici mesi** alla data di inizio del periodo dell'intervento di integrazione salariale, che sono sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni ad orario ridotto.

**Sono ammesse eccezioni esclusivamente nei seguenti casi:**

- Per i lavoratori somministrati l'anzianità aziendale è verificata presso l'agenzia di somministrazione in quanto datore di lavoro,
- In caso di sostituzione di appalto l'anzianità aziendale per accedere alla CIG non trova applicazione, fermo restando che tale operazione non prevede una interruzione dell'attività tra un appalto e l'altro. In questo caso l'assunzione nel nuovo appalto non deve generare una nuova condizione di lavoro.

### **6. Esclusioni**

**In nessun caso** il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente **può essere concesso** ai lavoratori:

- occupati presso datori di lavoro non imprenditori di cui all'art. 2082, 2083 e 2135 del codice civile (\*).
- in caso di cessazione di attività dell'impresa, anche parziale

- in possesso di una anzianità lavorativa presso l'impresa di meno di dodici mesi alla data di inizio del trattamento,
- beneficiari di pensioni di anzianità o di vecchiaia che contestualmente continuano a prestare la propria attività lavorativa.

(\*) La lettera del Direttore Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. del Ministero del Lavoro n. 40/5425 del 24/11/2014 riporta quanto segue: "Sono invece escluse della possibilità di richiedere il trattamento, in via meramente esemplificativa, **tra le altre**, le associazioni sindacali o datoriali e gli studi professionali. Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle disposizioni relative al trattamento di mobilità in deroga." Per meglio individuare **gli altri** datori di non imprenditori si fa riferimento alla lettera del Ministero del Lavoro n. 5/25244/13/MOB del 14/2/21995 che elenca tra datori di lavoro non imprenditori chi svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto (organizzazione di tendenza), ovvero gli studi professionali, le organizzazioni di volontariato laico, i circoli sportivi e ricreativi.

## **7. Durata del trattamento di cassa integrazione in deroga alla normativa vigente**

- a) Per le imprese **non** soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, e alla disciplina degli Enti Bilaterali che abbiano sottoscritto apposite convenzioni con l'INPS, o per quelle imprese che, pur se soggette a tali discipline non sono in possesso dei requisiti di accesso, in relazione a ciascuna attività produttiva, il trattamento di cassa integrazione in deroga può essere concesso per un periodo non superiore a **cinque mesi nell'anno 2015**, in relazione a ciascuna unità produttiva (il cantiere è considerato in analogia all'unità produttiva).
- b) Per le imprese soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria e alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 **se attivi** e alla disciplina degli Enti Bilaterali che abbiano sottoscritto apposite convenzioni con l'INPS, il superamento dei limiti temporali disposti dall'art. 6 della Legge 20 maggio 1975, n. 164 (cassa integrazione guadagni ordinaria) e dall'art. 1 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 (cassa integrazione guadagni straordinaria) può essere disposto **unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva** e comunque per un periodo non superiore a **cinque mesi nell'anno 2015** in relazione a ciascuna unità produttiva (il cantiere è considerato in analogia **all'unità** produttiva).

**Nel computo dei periodi indicati** nei precedenti punti a) e b) si considerano tutti i periodi di integrazione di salariale **in deroga** riferiti all'anno 2015 precedentemente

concessi anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga, emanati in sede territoriale e/o in sede governativa.

I lavoratori dipendenti di imprese soggette alla disciplina nazionale in materia di CIG, alla disciplina dei Fondi di solidarietà **se attivi** e alla disciplina degli Enti Bilaterali che abbiano sottoscritto apposite convenzioni con l'INPS, devono quindi essere ammessi **in via prioritaria** ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, **ovene sussistano le condizioni di accesso**, ovvero devono essere ammessi a beneficiare delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di solidarietà di appartenenza o dall'Ente Bilaterale o, in via sussidiaria, dal Fondo di solidarietà o dall'Ente Bilaterale residuale nel caso di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro, **qualora attivi** e come previste e disciplinate dai rispettivi Regolamenti.

#### **8. Verbale di accordo sottoscritto in sede sindacale**

L'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga deve risultare da un accordo collettivo intervenuto tra l'impresa e le rappresentanze sindacali aziendali, organizzazioni di categoria, che deve essere sottoscritto in sede aziendale in data antecedente o coincidente la data di inizio delle sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro.

In tale accordo dovrà essere indicativamente evidenziato:

- la causale e la durata dell'intervento,
- l'organico dell'azienda e della/e unità produttiva/e e il numero dei lavoratori coinvolti dalle sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro per ogni singola unità produttiva,
- gli ammortizzatori ordinari e/o in deroga richiesti nell'anno dell'intervento,
- la previsione dell'utilizzo della CIG in deroga nel periodo di riferimento. In questo caso il numero di ore richiesto nella domanda non potrà superare il limite orario previsto nell'accordo,
- La presenza dei requisiti di cui di cui al Decreto n. 70750 del 4 dicembre 2012, di attuazione della Legge 28 giugno 2012, n. 92 in caso di ammissione a procedura concorsuale di cui al precedente punto 1.

#### **9. Esame congiunto.**

In caso di mancato accordo o di mancato svolgimento del confronto in sede sindacale, su richiesta dell'azienda o delle organizzazioni sindacali, la Regione provvederà alla convocazione delle Parti sotto indicate affinché sia svolto l'esame congiunto **entro 20 giorni** dal ricevimento della richiesta. Le procedure sono svolte e sottoscritte dalla Regione Emilia-Romagna, prevedendo l'intervento delle Associazioni imprenditoriali regionali, delle Organizzazioni sindacali regionali confederali, delle Organizzazioni

sindacali di categoria regionali e territoriali interessate. In questo caso le sospensioni e/o riduzioni dell'attività lavorativa potranno decorrere dalla data di richiesta dell'esame congiunto.

#### **10. Modalità e termini di presentazione della domanda di cassa integrazione in deroga**

La presentazione della domanda di cassa integrazione guadagni in deroga deve avvenire attraverso l'invio telematico attraverso il sistema SARE già in uso per le comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro, **entro 20 giorni** dall'inizio delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro corredate dall'accordo sindacale *sottoscritto in sede aziendale in data antecedente o coincidente la data di inizio delle sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro*. **In caso di presentazione tardiva della domanda con modalità telematica, il trattamento di cassa integrazione in deroga decorrerà dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione telematica della stessa.**

Tenuto conto dei tempi necessari per la formalizzazione delle procedure stesse, il termine di 20 giorni indicati al paragrafo precedente non si applica alle imprese soggette a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e concordato preventivo, anche senza cessazione di beni) contenute nella Legge Fallimentare e successive modifiche.

Le domande dovranno essere altresì inviate su supporto cartaceo, con adempimento dell'obbligo di bollo, secondo la normativa vigente, alla Regione Emilia-Romagna, Direzione regionale Cultura, Formazione e Lavoro – Servizio Lavoro – Viale Aldo Moro 38 – 40127 Bologna (7° piano stanza 714). Alla domanda dovranno essere allegati:

- il verbale d'accordo sindacale di cui al precedente punto 8,
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al DI n.83473 del 1° agosto 2014, corredata da fotocopia del documento valido d'identità del dichiarante di cui al precedente punto 1.

Il modello di dichiarazione sostitutiva sopra richiamato è predisposti dal Servizio Lavoro ed è disponibile sul sito tematico **<http://formazioneelavoro.regione.emilia-romagna.it/crisi-occupazionale>**, nonché sul sito "Amministrazione trasparente" sezione "Attività e procedimenti", sotto-sezione "Tipologia di procedimento":

**<http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/attivita-e-procedimenti>**

Per l'anno 2015 le imprese potranno presentare la domanda di cassa integrazione guadagni in deroga, riferiti ad accordi sottoscritti dal 4 agosto 2014, un massimo di tre mesi, con possibilità di richiedere ulteriori proroghe fino ad un massimo complessivo di

cinque mesi di concessione dei trattamenti. Ogni domanda non potrà avere durata inferiore a 30 giorni.

#### **11. Rettifica delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga**

E' possibile rettificare le domande di cassa integrazione guadagni in deroga entro sette giorni dall'invio telematico di cui al punto precedente, attraverso l'apposita funzionalità del sistema informatico SARE, tenendo conto del rispetto dei termini di invio di 20 giorni dall'inizio delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro.

Non è in alcun modo possibile effettuare rettifiche nel caso in cui la domanda sia stata già inserita nell'elenco delle domande in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e/o regionale approvato con atto della Giunta regionale.

#### **12. Concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga**

La Giunta regionale con propria deliberazione provvederà ad individuare le domande di prestazioni di sostegno al reddito in deroga in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, previa istruttoria del Servizio Lavoro regionale da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda su supporto cartaceo. Le relative prestazioni saranno quindi erogate dall'INPS solamente a seguito di verifica sulla disponibilità finanziaria effettuata dall'INPS stessa.

La richiesta di chiarimenti o di integrazioni sospendono il suddetto termine (art. 17 L.R.

#### **13. Comunicazione della effettiva fruizione delle prestazioni alla Regione e all'INPS**

Al fine di consentire alla Regione di quantificare l'onere del finanziamento connesso alle domande presentate, entro il **venticinquesimo** giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento in deroga, le imprese devono comunicare mensilmente per via telematica attraverso il SARE, il reale utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, in termini di giorni e ore complessive utilizzate nel corso del mese. La suddetta comunicazione del consuntivo mensile relativo ai lavoratori, giorni e ore di cassa integrazione in deroga utilizzate dovrà sempre essere fornita anche se pari zero.

Le autorizzazioni degli interventi di cassa integrazione guadagni in deroga sono condizionate dal fatto che dalla comunicazione di cui sopra risulti un utilizzo effettivo delle prestazioni in deroga riguardante il periodo richiesto.

Al fine dell'erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, entro il suddetto termine le imprese hanno altresì l'obbligo di inviare mensilmente all'INPS i modelli SR41, attraverso il sistema telematico messo a disposizione dall'INPS stesso.

#### **14. Disciplina nel settore dell'edilizia.**

In caso di presenza di più imprese nei cantieri, i vincoli di concessione degli ammortizzatori in deroga riguardano esclusivamente ciascuna singola impresa.

**Il cantiere edile è considerato in analogia all'unità produttiva.**

## **B) MOBILITA' IN DEROGA**

### **1. Requisiti di accesso dei soggetti interessati**

Possono accedere ai trattamenti di mobilità in deroga i lavoratori disoccupati ai sensi del Dlgs 181/2000, che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ("lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine") che risultano privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro (es. indennità di mobilità, disoccupazione speciale, ASPI, mini ASPI, disoccupazione speciale edile, ecc.) e che provengono da unità operative situate nel territorio dell'Emilia-Romagna di imprese come definite al precedente paragrafo A) 6.

### **2. Durata del trattamento di mobilità in deroga:**

Ai lavoratori in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro a decorrere dal 1 gennaio 2015, è concesso il trattamento di mobilità in deroga per un massimo di sei mesi non prorogabili. La cessazione dei rapporti di lavoro deve risultare da un accordo sindacale sottoscritto in sede aziendale dal 4 agosto 2014.

### **3. Procedura di richiesta dei trattamento di mobilità in deroga:**

Le domande di mobilità in deroga devono essere inviate dalle imprese esclusivamente con modalità telematica attraverso il sistema SARE già in uso per le comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro, corredate dall'accordo sindacale di cui al punto 2. che precede.

In casi di eventuale irreperibilità degli imprenditori le domande di accesso ai trattamenti di mobilità in deroga potranno essere formulate dalle organizzazioni sindacali secondo le modalità sopra specificate, previa richiesta da parte delle organizzazioni sindacali stesse di esame congiunto alla Regione.

#### **4. Istruttoria delle domande di mobilità in deroga da parte del Servizio Lavoro**

Il Servizio Lavoro provvederà all'istruttoria delle le domande di mobilità in deroga inviate dalle imprese tramite il SARE. Il Servizio Lavoro provvederà ad effettuare la verifica presso il Centro per l'Impiego competente dello stato di disoccupazione ai sensi del Dlgs 181/2000, nonché della tipologia contrattuale del rapporto di lavoro e delle motivazioni della relativa cessazione.

La richiesta di chiarimenti o di integrazioni sospendono il suddetto termine (art. 17 L.R. n. 32/1993).

#### **5. Concessione dei trattamenti di mobilità in deroga**

La Giunta regionale con propria deliberazione provvederà ad individuare le domande di mobilità in deroga in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, previa istruttoria del Servizio Lavoro regionale. Le relative prestazioni saranno erogate dall'INPS solamente a seguito di verifica sulla disponibilità finanziaria effettuata dall'INPS stessa.

#### **6. Presentazione domanda all'Inps da parte dei lavoratori**

I lavoratori interessati, a pena di decadenza, dovranno presentare la relativa istanza all'INPS entro 60 giorni dalla data del licenziamento o, alla dalla data della delibera della Giunta regionale di cui sopra se posteriore alla data di licenziamento.

La verifica dei requisiti soggettivi dei lavoratori inseriti nell'elenco delle domande approvate dalla delibera di Giunta Regionale, di cui al punto 5 che precede, e del rispetto dei termini di cui sopra è effettuata dall'INPS in occasione della liquidazione delle prestazioni.

### **C) PRIVACY**

#### **1. Indicazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.**

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii è il Responsabile del Servizio Lavoro.

#### **2. Titolare e Responsabili del trattamento privacy**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127. La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il

Direttore della Direzione Regionale Cultura, Formazione e Lavoro. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it).

Le richieste di cui all'art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/192

data 18/02/2015

IN FEDE

Cristina Balboni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/192

data 18/02/2015

IN FEDE

Morena Diazzi

omissis

---

L'assessore Segretario: Costi Palma

---

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza